

La Corte di Giustizia definisce il concetto di «figlio» ai fini del diritto dell'Unione Europea

di Andrea Perelli

Title: The Court of Justice of the European Union defines the concept of «child» for the purposes of European Union's law

Keywords: Freedom of movement; Family in the EU Law; Grant for the right to study.

1. – La Corte di Giustizia ha emesso la sentenza in commento nelle Cause riunite da C-401/15 a C-403/15, ai sensi dell'art. 267 TFUE a seguito di rinvio pregiudiziale effettuato dalla *Cour Administrative* del Lussemburgo.

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertevano sull'interpretazione degli artt. 45 TFUE e 7, par. 2, del reg. (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. Le suindicate domande sono state presentate nell'ambito di tre controversie di cui erano parti, rispettivamente, la sig.ra Noémie Depesme unitamente al sig. Saïd Kerrou, il sig. Adrien Kauffmann e il sig. Maxime Lefort, da un lato, e, dall'altro, il *Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche* (Ministro dell'Istruzione superiore e della Ricerca, Lussemburgo; in seguito, per brevità: il «ministro»), vertenti sul diniego da parte di quest'ultimo di concedere, alla sig.ra Depesme e ai sigg. Kaufmann e Lefort, il sussidio finanziario di Stato per il compimento di studi superiori per l'anno accademico 2013/2014.

Le controversie *de quibus* sono nate in quanto il Granducato di Lussemburgo non ha riconosciuto ai signori Depesme, Kaufmann e Lefort il citato sussidio finanziario di Stato per il compimento degli studi superiori, dal momento che nessuno dei ricorrenti risultava essere figlio naturale di un lavoratore dell'Unione residente per ragioni di lavoro in Lussemburgo. In altre parole, ai fini della procedura per la concessione del detto sussidio il Granducato accoglieva una nozione restrittiva di "figlio" e di "familiare", limitandola – di fatto – ai soggetti che fossero legati tra loro da un vincolo di sangue o da adozione, escludendo i figli del coniuge o del *partner* registrato.

2. – Con la questione sollevata, la Corte è stata chiamata ad accertare se la nozione di «figlio» di un lavoratore migrante contenuta nel nuovo art. 2 *bis* della l. del 22 giugno 2000 relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori, come modificata dalla l. del 19 luglio 2013, adottata a seguito della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C-20/12, EU:C:2013:411), includa anche i figli acquisiti del lavoratore in questione.

Giova, pertanto, ricostruire il contesto normativo lussemburghese ed eurounitario.

L'art. 7 del reg. 492/2011 sancisce il principio di non discriminazione a vantaggio dei cittadini dell'unione che lavorino in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza. In particolare il c. 2 afferma che tali lavoratori godono degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

L'art. 2, punto 2, della dir. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il reg. (CEE) n. 1612/68 ed abroga le dirr. 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE definisce come «familiare»:

- a) il coniuge;
- b) il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- c) i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

In merito al diritto lussemburghese si osserva quanto segue.

L'art. 2 della legge (lussemburghese) 22 giugno 2000 relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori, come modificata dalla legge 26 luglio 2010 disponeva che potessero beneficiare del sussidio economico dello Stato per studi superiori gli studenti ammessi a seguire studi superiori e che soddisfacessero uno dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini lussemburghesi o familiari di un cittadino lussemburghese e risiedere nel Granducato di Lussemburgo;
- b) essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea [...] e soggiornare nel Granducato di Lussemburgo, conformemente al capitolo 2 della legge del 29 agosto 2008, modificata, sulla libera circolazione delle persone e sull'immigrazione, in qualità di lavoratore subordinato, di lavoratore autonomo, di persona che conserva tale *status* o di familiare di una delle categorie di persone precedentemente menzionate, oppure aver acquisito il diritto di soggiorno permanente.

374

Per effetto della sentenza 20 giugno 2013 Giersch (C-20/12, EU:C:2013:411) l'art. 1, punto 1, della l. 19 luglio 2013 ha introdotto nella citata legge del 2000 l'art. 2 *bis* che recita:

«Uno studente non residente nel Granducato del Lussemburgo può parimenti beneficiare di sussidio economico per studi superiori purché sia figlio di un lavoratore subordinato o autonomo cittadino lussemburghese o cittadino dell'Unione europea [...] occupato o esercente la propria attività in Lussemburgo, e detto lavoratore sia stato occupato o abbia esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni al momento in cui lo studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori».

Tuttavia, la l. del 22 giugno 2000, come modificata dalla legge del 19 giugno 2013, è stata abrogata, poco dopo la citata novella, dalla l. del 24 luglio 2014 relativa al sussidio economico dello Stato per gli studi superiori. L'art. 3 di tale legge dispone – ai fini del presente commento – che possano beneficiare del sussidio economico dello Stato per studi superiori, gli studenti – pur non residenti nel Granducato – che siano «figlio di un lavoratore cittadino lussemburghese o cittadino dell'Unione europea [...] che sia occupato o eserciti la propria attività nel Granducato del Lussemburgo al momento in cui lo studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori, a condizione che il lavoratore in questione continui a contribuire al mantenimento dello studente».

3. – Gli studenti ricorrenti sono tutti figli acquisiti di lavoratori frontalieri che lavorano in Lussemburgo, in quanto in due casi i propri genitori sono legalmente separati o divorziati ed i figli sono affidati in via esclusiva ad uno di essi, che ha instaurato una convivenza con il lavoratore frontaliere, il quale – in virtù di siffatto rapporto di convivenza – si prende cura del giovane; nel terzo caso il rapporto tra il giovane ed il lavoratore frontaliere trova la propria giustificazione nel fatto che uno dei due genitori “naturali” è deceduto ed il superstita

ha instaurato il citato rapporto con il lavoratore frontaliero. Il Granducato, a fronte della richiesta degli studenti di poter usufruire del suddetto sussidio, ha rigettato le domande ritenendo che – ai sensi della citata legge del 2000 – essi non potessero essere definiti figli dei lavoratori.

Gli interessati hanno impugnato tale rigetto e dal giudizio sono scaturiti i tre rinvii pregiudiziali, riuniti nella presente causa.

4. – L'avvocato generale Wathelet, considerato che in base all'art. 2, punto 2), lett. c), della direttiva 2004/38, sono considerati familiari del cittadino dell'Unione «i discendenti diretti di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o *partner*», che la giurisprudenza ha sempre ritenuto che limitare i sussidi allo studio ai soli discendenti diretti del lavoratore ne limiti la libertà di circolazione e che la direttiva 2014/54 ha esteso la nozione di familiare di cui alla direttiva 38/2004 proprio all'ambito della libertà di circolazione dei lavoratori, ha suggerito alla Corte di risolvere la questione nel senso di ritenere che l'art. 45 TFUE e l'art. 7, par. 2, del reg. (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione dovessero essere interpretati nel senso che un figlio che non è unito da un legame giuridico con un lavoratore migrante ma che è il discendente del coniuge (o del convivente registrato) di detto lavoratore deve essere considerato come figlio del lavoratore in parola. In quanto tale, egli è il beneficiario indiretto dei vantaggi sociali di cui all'art. 7, par. 2, del reg. n. 492/2011, a condizione che il lavoratore provveda al suo mantenimento.

5. – La Corte ha esaminato la propria consolidata giurisprudenza ed ha rilevato che l'art. 7, par. 2, reg. 1612/68 – oggi sostituito dall'art. 7, par. 2, reg. 491/2011, avente lo stesso ambito materiale – consacra il principio di non discriminazione a favore dei lavoratori cittadini dell'Unione e si applica sia ai lavoratori nazionali che ai frontalieri; ha evidenziato inoltre che il finanziamento degli studi concesso ai figli dei lavoratori migranti costituisce un vantaggio sociale a favore del lavoratore stesso e ricade nell'ambito di applicazione del citato art. 7; ha sottolineato che anche i familiari del lavoratore frontaliero sono beneficiari indiretti del suddetto principio di non discriminazione; infine ha posto in risalto che la propria consolidata giurisprudenza ha affermato che l'art. 10, par. 1 lett. a), reg. 1612/68 – oggi abrogato dalla dir. 2004/38 e che prevedeva che il coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro «e i loro discendenti minori di ventuno anni o a carico» avevano il diritto di stabilirsi con il lavoratore sul territorio di un altro Stato membro, a prescindere dalla loro cittadinanza – è sempre stato interpretato nel senso che il diritto di stabilirsi con tale lavoratore spetta tanto ai discendenti del lavoratore quanto a quelli del coniuge. Difatti, interpretare restrittivamente tale disposizione nel senso che unicamente i figli in comune del lavoratore migrante e del coniuge avrebbero avuto il diritto di stabilirsi con i medesimi si porrebbe in contrasto con l'obiettivo del regolamento stesso.

La Corte ha preso atto che l'art. 2, punto 2 lett. c), dir. 2004/38 ha ripreso la citata nozione di «familiare», come definita dalla Corte, aggiungendovi il riferimento anche ai figli del *partner*, riconosciuto dal diritto nazionale, in ossequio alle recenti evoluzioni che il diritto di famiglia ha avuto in tutta l'Unione. Pertanto, al par. 49 della sentenza, la Corte afferma «risulta, quindi, che i termini “figlio di un lavoratore migrante”, nel senso in cui essi sono usati nella giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1612/68, devono essere interpretati come comprensivi dei figli del coniuge di tale lavoratore o del suo partner riconosciuto dal diritto nazionale».

La Corte quindi ha accolto la posizione fatta propria dall'Avvocato generale, ritenendo che – ai fini del diritto dell'Unione Europea – la nozione di “figlio” si estenda anche i discendenti diretti del coniuge (o del *partner* registrato) del lavoratore frontaliero.

6. – La sentenza qui brevemente compendiata, pur collocandosi in un alveo già tracciato dalla Corte di Giustizia, conferma – ancora una volta – la natura sempre più proteiforme del concetto di famiglia, che secondo la felice espressione di Carlo Arturo Jemolo è un'isola che il diritto può soltanto lambire.

Se in un primo tempo questa natura proteiforme è stata assunta mediante il riconoscimento delle unioni diverse dal matrimonio e delle unioni tra persone dello stesso sesso – seppur limitatamente alle materie di diretta competenza dell'Unione Europea, in ossequio al principio di attribuzione di cui all'art. 5 TUE – oggi essa si estende anche ai figli, i quali sono considerati tali – al di là del mero dato biologico o normativo – sulla base della constatazione che si sia creato un rapporto di natura familiare con un adulto, dimostrata dal fatto che quest'ultimo si prende cura del figlio acquisito provvedendo al suo mantenimento. Non sfugge, infatti, che la Corte è giunta alla pronuncia oggi commentata sulla base della considerazione che il lavoratore si prenda effettivamente cura del figlio che sia discendente diretto del proprio coniuge o del proprio *partner* registrato.